

102-1/ /2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Chiara Pulicati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da **Mara ROMANO**, nata a Roma il 3 aprile 1975, residente a Capena in via di Scoranello n.20, codice fiscale: RMNMRA75D43H501Q, rappresentata e difesa dall' avvocato Eleonora Zito con studio in Riano vi XXIV Maggio n. 12;

Visto il ricorso ex art. 67 CCII depositato il 3 giugno 2025, accompagnato dalla relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi rag. Anna Maria Arese; esaminata la documentazione allegata;

Letto il piano redatto con l'ausilio del Gestore della crisi;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto la ricorrente risiede in Capena;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in data 17 luglio 2025, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;

considerato che la domanda di omologazione è stata oggetto di osservazioni da parte di INTRUM ITALY S.p.a. per conto di Intesa San paolo s.p.a. e del condominio Borgo del Castello sito in Capena alla via di Scoranello n. 20; che, inoltre, è pervenuta una precisazione del credito da parte di Compass Banca S.p.A.;

Considerato che, a seguito delle osservazioni pervenute, l'OCC ha provveduto, ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII, alla modifica al piano;

che, segnatamente, la somma mensile messa a disposizione dei creditori, detratta dallo stipendio, è stata aumentata (con speculare riduzione delle trattenute per spese) e ritenuto che tale modifica sia da



ritenersi conveniente rispetto alla contestazione articolata; che le osservazioni del condominio sono state per intero percepite e che il debito è stato espunto dal piano, prevedendo un integrale ristoro; ritenuto che le osservazioni di Intrum Italy s.p.a., afferenti alla convenienza del piano, siano inammissibili in quanto depositate ben oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 70 co. 7 CCII, ossia in data 5 settembre 2025; a tale ultimo proposito, si osserva che: non sussiste sospensione feriale con riguardo al termine di cui in oggetto, come previsto dall'art. 9 co.1 CCII; il termine è da considerarsi di natura perentoria (sul punto la giurisprudenza di merito è pressoché consolidata, cfr. sent. Tribunale Oristano del 15/10/2025, n. 19); ciò, anche sulla base del *dictum* dell'art. 9 CCII già citato, che, nel disporre l'inapplicabilità della sospensione feriale, va a sancire anche che i termini in questione formino oggetto di preclusioni processuali inderogabili;

ritenuto che ricorra la condizione di sovraindebitamento, in quanto Mara Romano è titolare di un reddito di lavoro dipendente pari all'importo mensile medio di euro € 2.200,00 circa, dispone dell'immobile in cui risiede sito in Capena e una quota di proprietà minima (1/9 e 2/9) di due immobili di due vani ciascuno ubicati nel comune di Sgurgola (FR), mentre nel contempo è gravata da obbligazioni assunte per un valore pari a € 181.368,35;

rilevato che le risorse con le quali adempiere alle obbligazioni assunte sono detratte, come detto, da una quota degli emolumenti mensili, tenuto conto che dalla retribuzione, devono essere detratte le somme necessarie per il mantenimento della debitrice congruamente quantificate in 1.078,66 euro al mese (tenuto conto che il figlio Davide è a carico dei genitori);

Ravvisata la fattibilità del piano in relazione al rapporto tra le entrate della debitrice e le rate previste; rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che dovranno essere accantonate le prime rate ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione; ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 CCII e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Mara ROMANO** (C.F. RMNMRA75D43H501Q), residente a Capena in via di Scoranello n.20, e dichiara chiusa la procedura;



dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al Giudice eventuali irregolarità;

dispone la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC sui beni della ricorrente;

ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC a tutti i creditori *ex art.*

70, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito web di questo Tribunale.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Tivoli, 23 febbraio 2026

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Pulicati

